

COMUNE di MARENE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

**ALLEGATO "B" ALLA D.C.C. n. 26
IN DATA 31/03/2003
IL SEGRETARIO COMUNALE**

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione, l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti nel Comune di Marene, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 05/02/1977, n. 22 e s.m.i. e dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i. e mira ad avvicinare quanto più possibile il pagamento del tributo all'effettivo conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di ciascuna utenza.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
 - per **"tariffa"**, il corrispettivo dovuto per il servizio di cui al primo comma del successivo art.3;
 - per **"ente gestore"** il Comune di Marene, in qualità di soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento di gestione dei rifiuti, tali attività – o parte di esse – possono essere delegate tramite apposita Convenzione;
 - per **"gestione rifiuti"**, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
 - per **"rifiuti"**, tutti i rifiuti, urbani e assimilati, come definiti e classificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997;
 - per **"metodo normalizzato"** il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, che è allegato al presente regolamento;
 - per **"Tariffa unitaria"** si intende l'importo complessivo (parte fissa e variabile) in carico al contribuente.

ART. 3 - ABROGAZIONE TARSU E ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Dal 01/01/2003 è soppressa, sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i.. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 01/01/2003, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dai soggetti competenti.
2. Per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, svolto in regime di privativa, è istituita nel Comune di Marene la tariffa annuale, disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, dal D.P.R. n. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. La tariffa è determinata e applicata dal Comune, che ha facoltà di delegare la riscossione a soggetti terzi a mezzo di apposita Convenzione.
4. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere elaborati i dati appositamente reperiti, ovvero provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.

ART. 4 - DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. Nei termini di legge stabiliti per l'approvazione del Bilancio di Previsione, il Consiglio Comunale, approva il Piano Finanziario di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 158/99 e delibera la tariffa di riferimento.

TITOLO 2 – DELLA TARIFFA

ART. 5 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. I costi per i servizi relativi alle raccolte differenziate, quelli per i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché tutti gli altri costi riferibili alla gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione di quelli relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, sono sostenuti da tutti gli utenti dei relativi servizi, mediante l'applicazione di una tariffa la cui misura è determinata dal Comune, in ossequio all'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato al presente regolamento.
2. La tariffa, pertanto, è composta di:
 - a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
 - b) una parte variabile, comprendente i costi per i servizi relativi alle raccolte differenziate;
 - c) una parte, anch'essa variabile, - c.d. "tariffa a volume" - che copre i costi relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Il competente organo comunale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa "fissa" e "variabile" secondo criteri razionali basati sulle superfici occupate e sull'effettiva o presunta produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. Successivamente la Giunta Comunale effettua annualmente i conteggi utili per determinare le singole tariffe, secondo quanto disposto dagli articoli successivi.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro i termini di legge, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati e vigenti.
6. Il gettito tariffario complessivo dovrà comunque garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del sistema di gestione dei rifiuti, entro le scadenze previste dalle vigenti leggi in materia.

ART. 6 - MODALITA' DI CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA

1. La quota fissa della tariffa verrà determinata secondo quanto disposto all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, in allegato al presente regolamento. Pertanto, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà secondo le modalità seguenti:
 - per le utenze domestiche la parte fissa viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato al presente regolamento.
 - per le utenze non domestiche la parte fissa viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato al presente regolamento; la ripartizione delle categorie di utenze e i relativi coefficienti per i calcoli sono riportati nella successiva tabella A, che pertanto sostituisce la tabella 3.b del metodo normalizzato.

Tabella A

Categoria	Kc – coefficiente di produzione	
	min	max
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.32	0.51
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.67	0.80
3. Stabilimenti balneari	0.38	0.63
4. Esposizioni, autosaloni	0.30	0.43
5. Alberghi con ristorante	1.07	1.33
6. Alberghi senza ristorante	0.80	0.91
7. Case di cura e riposo	0.95	1.00
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1.00	1.13
9. Banche ed istituti di credito	0.55	0.58
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.87	1.11
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.07	1.52
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.72	1.04
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.92	1.16
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0.43	0.91
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09
16. Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	4.84	7.42
17. Bar, caffè, pasticceria	3.64	6.28
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	1.76	2.38
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10.44
21. Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	1.04	1.64
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.51	0.60
23. Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78
24. Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92

ART. 7 - MODALITA' DI CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

- La quota variabile della tariffa verrà determinata secondo quanto disposto all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, in allegato al presente regolamento. Pertanto, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà secondo le modalità seguenti:
 - per le utenze domestiche la parte variabile viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.2 dell'allegato al presente Regolamento. Il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze residenti presso il comune di Marene, è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento della tariffa.
 - per le utenze non domestiche la parte variabile viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.4 dell'allegato al presente regolamento; la ripartizione delle categorie di utenze e i relativi coefficienti per i calcoli, sono riportati nella successiva tabella B, che pertanto sostituisce la tabella 4.A del metodo normalizzato.

Tabella B

Categoria	Kd – coefficiente di produzione	
	min	max
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,69	4,20
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,04	6,55
3. Stabilimenti balneari	1,37	5,20
4. Esposizioni, autosaloni	0,58	3,55
5. Alberghi con ristorante	1,73	10,93
6. Alberghi senza ristorante	1,50	7,49
7. Case di cura e riposo	1,35	8,19
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,53	9,30
9. Banche ed istituti di credito	0,09	4,78
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,51	9,12
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,02	12,45
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,40	8,50
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,55	9,48
14. Attività industriali con capannoni di produzione	1,17	7,50
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,44	8,92
16. Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	10,08	60,88
17. Bar, caffè, pasticceria	8,64	51,47
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	3,24	19,55
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	3,53	21,41
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14,40	85,60
21. Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	3,54	13,45
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,71	4,90
23. Banchi di mercato beni durevoli	7,12	30,68
24. Banchi di mercato generi alimentari	22,96	56,78

(tabella sostituita con D.C.C. n. 00 del 00/03/2003)

2. In deroga ai coefficienti di cui alla tabella B, Il Comune potrà avvalersi di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti al pubblico servizio di raccolta da parte dalle singole utenze non domestiche. Tali sistemi di misurazione potranno essere costituiti da pesature distinte, da specifiche ispezioni e/o analisi condotte dall'Ufficio tecnico, da autocertificazioni prodotte delle singole utenze e da riscontri oggettivi elaborati nel contesto complessivo dei conferimenti al pubblico servizio di raccolta.

ART. 8 - MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARIFFA A VOLUME (PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA)

1. Ciascuna utenza, compresi i commercianti su area pubblica, è obbligata a conferire i rifiuti indifferenziati utilizzando esclusivamente appositi sacchi o cassonetti dedicati assegnati dal Comune di Marene.
2. Ad ogni utenza viene assegnata una dotazione minima di sacchi o cassonetti dedicati, in misura da quantificare con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di dati reperiti direttamente presso le utenze e/o di stime dettate dalle disposizioni normative di settore e dalla ricerca più aggiornata.

3. Il costo per la gestione dei sacchi o cassonetti costituenti la dotazione minima di cui sopra, viene addebitato nella parte variabile della tariffa mediante iscrizione a ruolo del relativo importo.
4. Nel caso in cui l'assegnazione della dotazione minima risultasse eccessiva rispetto al reale e documentato impiego di sacchi o cassonetti, l'utente potrà richiederne la revisione; la richiesta verrà valutata dall'Ufficio Tributi del Comune e, ove concessa, avrà decorrenza dal periodo di tariffa successivo.
5. In caso l'utente necessiti di una dotazione superiore a quella assegnata, la medesima avverrà esclusivamente attraverso l'assegnazione di sacchi il cui prezzo è determinato ai sensi del successivo comma.
6. Il prezzo convenzionale delle varie tipologie di sacco che qualsivoglia utenza dovesse richiedere in aggiunta alla dotazione minima, è determinato dalla Giunta in relazione alla spesa che il Comune sostiene per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti indifferenziati contenuti nei sacchi in oggetto. A tal fine la spesa in oggetto viene suddivisa per la quantità – espressa in una misura di peso – dei rifiuti che vengono conferiti dalle utenze al pubblico servizio di raccolta nell'unità di tempo presa in considerazione. In tal modo si ottiene il costo unitario. Tale ultimo dato viene moltiplicato per le unità di misura che, mediamente, possono essere contenute nei sacchi a seconda della loro capacità. Il prezzo del sacco così determinato, costituisce la tariffa a volume, che copre pertanto integralmente i costi del servizio.
7. Le utenze non domestiche – servite a mezzo di sacchetto o cassonetto dedicato in base a quanto disposto dal precedente comma 2 – saranno tenute a conferire in essi una quantità di rifiuti indifferenziati non eccedente il limite qualitativo e quantitativo fissato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 9 - TARIFFA GIORNALIERA

1. A decorrere dal 01/01/2003, è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione ed è commisurata alla tariffa annuale (parte fissa e parte variabile), attribuita alla categoria (generi alimentari e non alimentari) maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. La tariffa giornaliera può essere applicata e riscossa dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del suolo relativo ed è riversata trimestralmente all'ente gestore.
4. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
5. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

TITOLO 3 – DELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 10 - SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO

1. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte operative ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi esistenti nelle zone del territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa è applicata per la specifica attività svolta ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso in cui l'utente non dichiari la superficie occupata per la specifica attività, si assumerà come base di calcolo una superficie presuntiva di 50 metri quadri.

Art.11 – LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 13;
 - b) i locali accessori a quelli di cui al punto precedente anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale, il vano scala compreso.
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti aree:
 - a) aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto;
 - b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto ecc., i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
3. Sono, invece, oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati, se non in misura del tutto trascurabile.

Art. 12 – COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. Le superfici da assoggettate alla tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune;

ART. 13 – ESCLUSIONI

1. Ai sensi del precedente articolo 10, la tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde nè quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa con eccezione delle aree esterne operative delle utenze non domestiche e delle cantine e delle rimesse delle utenze domestiche che restano invece soggette a tariffa. **(periodo sostituito con D.C.C. n. 00 del 00/03/2003)**
2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
 - a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b) i vani caldaia, le cabine elettriche, soffitte e simili;
3. Non sono altresì soggetti alla tariffa:
 - a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate.
 - b) I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
 - c) I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.
4. Le circostanze di cui al precedente comma 3 comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti oppure apposita autocertificazione, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
6. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - a) le porzioni di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli

uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997.
7. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle lettere a) e d) del precedente comma 6, devono presentare al gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.
8. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 14 – ESENZIONI E GESTIONE DI SACCHETTI IN CASI PARTICOLARI

1. Sono esenti dalla tariffa, oltre ai casi espressamente previsti dagli articoli precedenti:
- a) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza
 - b) i locali ed aree adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta;
 - c); **(lettera soppressa con D.C.C. n. 00 del 00/03/2003)**
 - d) i locali e le aree utilizzate dalle Associazioni/Gruppi senza scopo di lucro – ONLUS per le attività proprie ammesse dalla legislazione in materia e comunque non aventi finalità commerciali, ad eccezione delle superfici in cui viene svolta la somministrazione / vendita di alimenti e/o bevande anche ai soli soci.
2. Il Comune metterà a disposizione delle utenze di cui all'art. presente un sufficiente numero di sacchetti per il conferimento dei rifiuti umidi e secchi.
3. Alle famiglie in cui risiedono persone incontinenti, verrà consegnato, senza aggravio di costi e previa istanza scritta da presentarsi all'Ufficio tributi del comune, un congruo numero di sacchetti destinati esclusivamente al conferimento dei pannolini.
4. Alle famiglie presso cui dimorano bambini nati nei due anni anteriori a quello di determinazione della tariffa, verrà consegnato, senza aggravio di costi, un numero di sacchetti destinati esclusivamente al conferimento dei pannolini.

ART. 15 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di utenze che:
- a) non sono residenti nel Comune di Marene, ma tengono a disposizione abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che: tali abitazioni vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 185 giorni, che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b) utilizzano locali – diversi dalle abitazioni – ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 185 giorni.
 - c) risiedono od abbiano dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale ed occupino un'abitazione presso il comune di Marene. La riduzione in oggetto – applicata solo nei confronti di utenze domestiche – si rende applicabile

anche nell'ipotesi che l'utente in oggetto abbia la residenza presso l'abitazione alla quale si riferisce la riduzione. **(lettera sostituita con D.C.C. n. 00 del 00/03/2003)**

2. La tariffa unitaria è ridotta del 40 per cento nel caso di utenze che risiedono presso l'area in cui sono attivi servizi di raccolta e/o frequenze numericamente inferiori rispetto al resto del territorio comunale. Tale area, che viene denominata "extra urbana", è delimitata nelle vie seguenti: Via Altenasso, Via Basalusso, Via Bergamino, Via Bergaminotto, Via Bosco, Via Canaposo, Via Cavallermaggiore (numeri civici 7, 12), Via Costa Trucchi, Via Mallone, Via Moglia Baratà, Via Mondini, Via Pallavicino Malpensà, Via Pascheretto Pilone, Via Pascheretto Valle, Via Provinciale, Via Ressia, Via Salza, Via S. Antonio Giacconi, Via S. Bernardo, Via S. Rocco Via S. Vincenzo, Via Savigliano (numeri civici pari), Via Sperina Alta, Via Sperina Bassa, Via Tetti Botta, Via Tetti Famolassi, Via Tetti Magna Ramè, Via Tetti Racca, Via Valle, Via Viancini. È facoltà della Giunta Comunale di integrare e/o modificare il suddetto elenco, in relazione ai servizi di raccolta ed alle relative frequenze attivate presso l'area in oggetto.
3. La tariffa nella parte variabile è ridotta del 30 per cento nel caso di utenze domestiche che:
 - dimostrano di attivarsi per ridurre i conferimenti di rifiuti al pubblico servizio di raccolta attraverso la pratica del compostaggio domestico; a tal fine è istituito l'Albo dei compostatori, contenente l'elenco delle utenze domestiche che certificano di praticare il compostaggio domestico ed accettano i controlli che gli organi competenti predispongono. I criteri e le disposizioni relative, sono emanati con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La tariffa variabile è ridotta del 100% nel caso di utenze non domestiche che abbiano del tutto cessato l'attività ed i locali in cui in precedenza si svolgeva l'attività, risultino costantemente chiusi.
5. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma 2 sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai commi 1,3,4 che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
6. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
7. Le riduzioni di cui al precedente articolo non sono – in alcun caso – tra loro cumulabili e qualora l'utente si trovi contemporaneamente in più di una particolare condizione d'uso, si applicherà la riduzione allo stesso più favorevole.

ART. 16 – SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nei casi in cui ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali di cui al precedente art. 14.

ART. 17 – UTENZE DOMESTICHE: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti
 - b) domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica all'ente gestore l'esatta composizione dei nuclei

iscritti. Lo stesso ente gestore provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente dall'utenza.

3. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre (3) nella generalità dei casi salvo diversa comunicazione. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato in tre (3) unità, salvo diversa comunicazione.

ART. 18 – DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELLA OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997, presentano all'ufficio Tributi del Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree. Come denuncia unica s'intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo predisposto dal comune, tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.
2. La denuncia ha effetto dalla data di presentazione e per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - b) il codice fiscale;
 - c) il numero degli occupanti l'alloggio;
 - d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
4. Per le utenze domestiche, le variazioni anagrafiche intervenute durante il corso dell'anno non danno diritti a recuperi o rimborsi della tariffa ed esplicano i loro effetti dall'anno solare successivo. La sola variazione anagrafica, nel caso di contribuenti residenti, non comporta l'obbligo di presentazione della denuncia.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale);
 - c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

8. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.
9. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza semestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. all'ufficio Tributi del Comune.
10. E' fatto obbligo agli uffici del Commercio del comune, di comunicare a cadenza semestrale, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione all'ufficio tributi del Comune.

ART. 19 - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997, oltre quanto stabilito dal precedente articolo 8 qualora ne ricorrano i presupposti.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal Responsabile del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

ART. 20 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO.

1. L'ufficio Tributi del Comune può rivolgere alle utenze motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti non in possesso dell'Ente ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso gli agenti di polizia urbana o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla parte fissa della tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
3. In caso di mancata denuncia, l'Ufficio Tributi contesterà in base ad elementi in suo possesso i dati da inserire a ruolo.

TITOLO 4 – RISCOSSIONE VERIFICHE E RIMBORSI

ART. 21 – APPLICAZIONE, PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

1. Il soggetto gestore del servizio è il Comune. Nell'ipotesi di gestore diverso dal Comune, la tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal soggetto gestore del servizio nel rispetto della normativa vigente e della convenzione stipulata con il Comune.
2. La tariffa è riscossa mediante riscossione diretta ai sensi dei DD. LLgs. n. 446/1997 e n. 112/1999. Nell'ipotesi di convenzione con soggetti abilitati alla riscossione dei tributi ed altre entrate comunali, ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze n. 289/2000, il Comune provvede all'emissione di liste di carico per la riscossione volontaria suddivise in principali e suppletive. Per i contribuenti inadempienti, dopo la scadenza dell'ultima rata si provvede all'invio di solleciti il cui costo sarà a carico del contribuente. Nei confronti dei contribuenti inadempienti si procede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 46/1999; in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 46/1999 e s.m.i.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino violazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 22 – VERIFICA DELL'ENTRATA.

1. L'ente gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
2. A tale scopo può:
 - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste dalla delega a gestire il servizio.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. L'ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

ART. 23 – RIMBORSI

1. In caso di errore o duplicazione e comunque in qualunque caso in cui venga accertata in maniera definitiva la non debenza da parte dell'utenza, di tutta o parte della tariffa posta in riscossione, il Comune dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni dalla domanda o da quando viene definitivamente accertata la non debenza.
2. Il diritto allo sgravio e al rimborso si prescrive nei termini stabiliti dalla legge.

3. Lo sgravio o il rimborso della tariffa iscritta nelle liste di carico, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto la tariffa.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura pari al saggio di interesse legale o specificatamente previsto dalla normativa vigente.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. – 24 ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenute.

ART. – 25 RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle normative nazionali e regionali in materia.

ART 26 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili di Servizio interessati.

ART 27 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
2. Il presente regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale e regionale.

Allegato 1

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento – D.p.r. 27 Aprile 1999 n.158

1. Tariffa di riferimento a regime

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$(1) \quad \Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2. Composizione della tariffa di riferimento

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B7 - Costi per servizi

B8 - Costi per godimento di beni di terzi

B9 - Costo del personale

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione

2.2. (Costi Comuni - CC)

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3. (Costi d'uso del Capitale - CK)

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$(2) \quad CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$(3) \quad R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$(4) \quad \Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$(5) \quad \Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Gli Enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile ΣTV , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o , in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza

$$(6) \quad \Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

4. Articolazione della tariffa a regime

4.1. Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$(7) \quad TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

$TFd(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (m²).

Quf = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$(8) \quad Quf = Ctuf / \sum n S_{tot} (n) \cdot Ka (n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot} (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

TABELLA 1a**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche**

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 e più	1,30	1,23	1,06

TABELLA 1b**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche**

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT
Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;
Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

4.2 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione:

$$(9) \quad TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del

nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$(10) \quad Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot K_b(n)$$

dove:

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti

$N(n)$ = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$K_b(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

C_u = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

TABELLA 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

4.3 Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$(11) \quad T_{Fnd}(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

dove:

$T_{Fnd}(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

Q_{apf} = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c)

$$(12) \quad Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)$$

dove:

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

TABELLA 3a
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale di produzione					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39-	0,46	0,33-	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09
10	Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56-	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24

30	Discoteche, night-club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91
----	------------------------	------	------	------	------	------	------

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

TABELLA 3b**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale di produzione					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,83	7,33	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,58	10,89	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$(13) \quad TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

$TVnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

Cu = Costo unitario (£/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Kd(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

TABELLA 4a**Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	4,50	4,00	8,10	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80

TABELLA 4b

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,93	5,62	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,95	7,20	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,65	5,31	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,66	12,65	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,88	8,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	6,48	9,25	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,10	4,52	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	7,31	10,19	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,75	8,54	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,82	10,10	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,57	7,50	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,20	22,57	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	9,60	20,35	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	55,94	92,55	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	8,51	13,42	8,95	15,43

5. Determinazione della tariffa nella fase transitoria.

La tariffa per il primo anno di applicazione e nella fase transitoria è determinata in modo che il totale delle entrate tariffarie rispetti la seguente equivalenza:

$$(14) \quad \Sigma T_1 = \Sigma T_0 (1 + IP - X - Y - CCON + K)$$

dove,

ΣT_1 = totale delle entrate tariffarie del primo anno

ΣT_0 = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)

IP = inflazione programmata

X = traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa, pari ad almeno il 2% della TARSU iscritta a ruolo per il 1999 per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa. Tale valore è riportato nella formula in termini decimali.

Y = traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata. Tale voce dovrà incidere, per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa, per un valore corrispondente almeno all'1,5% della TARSU iscritta a ruolo per il 1999. Nella formula il valore sopra indicato è riportato in termini decimali.

CCON = quota minima di incidenza del contributo CONAI, pari almeno al 3,5% della TARSU iscritta a ruolo per il 1999 per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa. Tale quota rappresenta solo una parte dell'incidenza del complessivo contributo dovuto dal CONAI all'Ente locale in termini di riduzione dei costi del servizio. Nella formula il valore sopra indicato è riportato in termini decimali.

K = coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale.